

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 46

mercoledì, 21 settembre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE III





REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 130 del 16/09/2022

Oggetto:

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - "Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pesciola - Comune di S. Giuliano Terme" (codice PI068A/10-2 - lotto b) - CIG 7548354AC4 - CUP E11E13000310002 - Modifica beneficiario

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l'altro, prevede all'art. 5, che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO l'Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 agosto 2011, ed il 2° Atto Integrativo al citato Accordo di Programma, sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Toscana;

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

- a) che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- b) che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- c) che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
- d) che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
- e) che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO che l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane

interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19 febbraio 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014– Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi.";

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 9 del 15 marzo 2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi", che ha individuato nel Settore Assetto idrogeologico della Regione Toscana il settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione degli interventi sul T. Carrione nel Comune di Carrara;

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 17 del 23.05.2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. In L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 60 del 16/12/2016 "D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi" ed in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'ADP 2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori regionali;

VISTO il Terzo Atto Integrativo al citato Accordo di Programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana, trasmesso dal Ministero, a seguito di avvenuta sottoscrizione digitale tra le parti, con nota prot. n. 27216 del 19/12/2017;

CONSIDERATO che tale Atto Integrativo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi indicati negli Allegati A e B allo stesso, comprendenti:

A) interventi finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla Regione Toscana, per un totale di € 27.156.044,88, così come riportati in allegato A del suddetto atto;

B) interventi finanziati dalla Regione Toscana e dalle risorse FSC 2014/2020, per un totale di € 10.070.671,94, così come riportati in allegato B del suddetto atto;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Terzo Atto Integrativo richiamato sopra sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA";

DATO ATTO che nell'Ordinanza Commissariale n. 24 del 27 marzo 2018 è individuato l'intervento

codice PI068A/10-2 – lotto b dal titolo “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” , per l’importo di € 1.940.000,00;

VISTO il Sesto Atto Integrativo del 12/02/2021 all’Accordo di programma Regione Toscana - MATTM del 03/11/2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 0000032/STA del 26/02/2021 di approvazione del Sesto Atto Integrativo del 12/02/2021 all’Accordo di programma Regione Toscana - MATTM del 03/11/2010, registrato alla Corte dei Conti n. SCEN_LEA - SCCLA - 0012667 del 29/03/2021;

CONSIDERATO che il suddetto VI atto integrativo nel quale è stato definito il parziale defianziamento dell’intervento MS089A/10 “Completamento intervento di difesa abitato Marina di Massa” di importo pari a € 22.000.000,00, nonché la rimodulazione dell’intervento PI068A/10 “Adeguamento e consolidamento opere idrauliche del F. Serchio in Provincia di Pisa nei tratti prioritari individuati anche a seguito di indagini geofisiche e geotecniche” di importo pari a € 5.500.000,00, e la relativa riprogrammazione delle risorse nei modi e nei termini previsti dall’Allegato 1 dello stesso e, in particolare, è stato confermato che l’importo stanziato per il lotto in oggetto ammonta a € 1.940.000,00;

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 6719 del 06 maggio 2019 recante:”Interventi di competenza della Direzione della Difesa del Suolo e Protezione Civile – Aggiornamento e integrazione dei gruppi di lavoro per le funzioni tecniche” il RUP dell’intervento “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b) è stato individuato nell’Ing. Gennarino Costabile;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021 avente ad oggetto “Revisione assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile: assegnazione interventi in essere” con la quale, relativamente all’intervento in oggetto, è stato mantenuto Dirigente Responsabile del Contratto l’Ing. Gennarino Costabile, dirigente responsabile del Genio Civile Valdarno Superiore;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 63 del 31 luglio 2018 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 – Acc. Progr. del 3.11.2010 – “Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pescaiola - Comune di S. Giuliano Terme” (codice PI068A/10-2 – lotto b) – con la quale è stato approvato il progetto esecutivo e indetta, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera d) e 9 e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 /2016, una procedura aperta, da svolgersi con modalità telematica, per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 55 del 15 maggio 2019 con il quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, altresì, dichiarata l’aggiudicazione non efficace nei confronti di R.T.I. con capogruppo la società Vona Mario con sede legale in Petilia Policastro (KR);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 81 del 30 luglio 2019 con la quale è stato assunto sul capitolo 11208 l’impegno di spesa n. 136 e sul capitolo 11125 l’impegno di spesa n. 135 a favore entrambi dell’RTI con capogruppo l’Impresa VONA MARIO con sede legale in Petilia Policastro (KR) codice fornitore 2998 (cont spec) (contabilità speciale 5588);

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 137 del 7 Settembre 2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante suppletiva, nata dall’esigenza di effettuare ulteriori lavorazioni rispetto a quelle previste nel contratto originario, e con la quale è stato integrato sul capitolo n.

11208 l'impegno di spesa n. 136 per € 88.643,95, oltre IVA a favore dell'RTI con capogruppo l'Impresa VONA MARIO con sede legale in Petilia Policastro (KR) codice fornitore 2998 (cont spec) (contabilità speciale 5588);

CONSIDERATO che in data 01 Maggio 2022 è pervenuta a questa Amministrazione via pec la comunicazione che la ditta individuale Vona Mario è stata chiusa ed è stata costituita la società Vona Mario Costruzioni Generali SRL che alla data del 17 Marzo 2022 (data di messa in esercizio) subentra a tutti gli effetti negli attuali rapporti/contratti aperti;

VISTO l'atto costitutivo, conservato agli atti del settore, della Società Vona Mario Costruzioni Generali SRL repertorio n. 29.869 raccolta n.16.274 sottoscritto presso il Notaio Carlo Perri il 28 Febbraio 2022 in Crotona con il quale la ditta subentra nel contratto con Regione Toscana per quanto attiene l'affidamento dei lavori di miglioramento arginale in località Sant'Andrea in Pescaiola;

VISTO l'Atto ricognitivo di raggruppamento temporaneo di imprese", conservato agli atti del settore, repertorio n. 30252 raccolta n.16.540 sottoscritto presso il Notaio Carlo Perri il 15 Giugno 2022 in Crotona con il quale le ditte Vona Mario Costruzioni Generali SRL e Varano Costruzioni SRL dichiarano che il Raggruppamento temporaneo di impresa deve intendersi intercorrente tra le imprese Vona Mario Costruzioni Generali SRL e Varano Costruzioni SRL con capogruppo la ditta Vona Mario Costruzioni Generali SRL;

DATO ATTO che, a seguito della comunicazione sopra indicata, sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 presso gli enti competenti e sono stati verificati i requisiti di idoneità tecnico-professionale e sicurezza;

CONSIDERATO che i controlli sopra menzionati hanno dato esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso il Genio Civile Valdarno Superiore;

DATO ATTO che i dati anagrafici della nuova Società sono: Vona Mario Costruzioni Generali SRL – Via Giuseppe Garibaldi n. 150 – Petilia Policastro – 88837 Crotona KR – Codice Fiscale/Partita IVA 03854590795 – codice fornitore 6263 (cont spec 5588).

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di ridurre gli impegni ancora disponibili assunti a favore di RTI con capogruppo l'Impresa Vona Mario codice fornitore 2998 (Cont spec) a valere sulla contabilità speciale 5588 (CIG 7548354AC4) per un importo complessivo di euro 491.149,52 come di seguito specificato:

- impegno n. 135 capitolo 11125 per euro 383.003,90
- impegno n. 136 capitolo 11208 per euro 108.145,62

2. di impegnare a favore di RTI con capogruppo Vona Mario Costruzioni Generali SRL con sede in Petilia Policastro (KR) - Codice Fiscale/Partita IVA 03854590795 - codice fornitore 6298 (Cont spec) a valere sulla contabilità speciale 5588 (CIG 7548354AC4)(CUP E11E13000310002) per un importo complessivo di euro 491.149,52 come di seguito specificato:

- capitolo 11125 per euro 383.003,90
- capitolo 11208 per euro 108.145,62

3. di liquidare le somme impegnate con il presente atto ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto e dietro presentazione di regolari fatture.

4. di pubblicare la presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e sul SITAT-SA, in attuazione dell'art. 29, commi 1 e 2.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 131 del 16/09/2022***Oggetto:*

OCDPC n.872 del 04 marzo 2022. Affidamento del servizio in somma urgenza per l'alloggiamento e l'assistenza temporanea dei cittadini ucraini, presso la struttura denominata "Hotel Eden" in comune di Follonica (GR), all'impresa Val-Mare S.r.l., Codice CIG: 918870031E.

Gestione Commissariale: Accoglienza e soccorso alla popolazione in conseguenza degli accadimenti di guerra nel territorio dell'Ucraina

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Verbale di somma urgenza
B	Si	Perizia di stima

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A* *Verbale di somma urgenza*
fb84c2601e0808c471fac8dc1fccee93ceaeae6ffd404357f467866574a311b8
- B* *Perizia di stima*
883f11a26f6816746e686802d037b764e95f6e33ddf92d4d45e419546a826c6c

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto legislativo 2/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione civile) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati i seguenti atti nazionali:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto" del 28/02/2022;
- il decreto legge n. 14 del 25/02/2022 recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina", convertito in Legge n.28 del 05 aprile 2022 e in particolare l'art. 5 quater "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina";
- la OCDPC n. 872 del 4/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- la OCDPC n. 873 del 6/03/2022, con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, in particolare disposizioni di carattere sanitario nonché tutte le OCDPC successive adottate;

Preso atto delle ordinanze commissariali:

- n. 25 del 11/03/2022 con cui sono state approvate le disposizioni organizzative per lo svolgimento di quanto indicato nella OCDPC n. 872/2022 individuando, quali soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, di tale OCDPC, i comuni, le unioni di comuni, la città metropolitana e le province, ed è stata attivata l'Unità di crisi regionale quale forma di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture – Uffici territoriali di governo, prevista dall'articolo 2 OCDPC n. 872/2022, per la durata dello stato di emergenza di cui alla DCM 28/02/2022;
- n. 26 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa per le procedure operative per l'accoglienza dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto", condivise nell'Unità di crisi con le Prefetture, Anci Toscana e Upi Toscana;
- n. 27 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile, A.N.P.A.S. – Comitato Regionale Toscano ODV, Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Toscana e V.A.B. – Vigilanza Antincendi Boschivi;
- n. 28 del 15/03/2022 con cui è stata approvata la convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana;
- n. 33 del 19/03/2022 con la quale sono state definite le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza commissariale n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo ed è stato disposto di procedere, sulla base della

Convenzione approvata con ordinanza commissariale n. 28 del 15/03/2022, all'attivazione del rapporto con le singole strutture ricettive, mediante la sottoscrizione di verbali di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

- n. 52 del 13/04/2022 con cui anche la Regione Toscana è stata individuata soggetto attuatore;

Considerato che a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera b) della OCDPC n.872/2022 che dispone che i Commissari delegati provvedono alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del governo;

Considerato che a causa dell'intensificarsi del flusso dei cittadini ucraini in arrivo si è reso indifferibile ed urgente provvedere all'affidamento del servizio di alloggiamento temporaneo in attesa che della presa in carico dal Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), per salvaguardarne l'integrità e la salute;

Considerate le deroghe previste dall'OCDPC n. 872/2022, all'art. 9, comma 2, per l'espletamento delle attività di cui all'emergenza da parte del Commissario delegato che può avvalersene in presenza dei presupposti, per le procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare per le procedure di somma urgenza di cui all'art. 163, in cui possono essere derogati i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4, i termini per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 e il termine di cui al secondo periodo del comma 10;

Considerate, altresì, le deroghe previste dall'OCDPC n. 872/2022, all'art. 9, comma 3, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

Dato atto che sussistono le condizioni che legittimano la somma urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

Visto il verbale di Somma Urgenza (Allegato A), adottato ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con cui è stata ordinata l'esecuzione del servizio di alloggiamento temporaneo alla società Val-Mare S.r.l. che tramite la propria struttura denominata Hotel Eden, si è resa immediatamente disponibile;

Considerato che l'esecuzione del servizio come sopra descritto è stato affidato con il Verbale di Somma Urgenza alla società Val-Mare S.r.l, con sede in Viale Italia 90/92 – Follonica (GR) - Codice Fiscale 01471380533, la quale si è resa disponibile all'immediato avvio all'esecuzione del suddetto servizio sulla base dell'ordine inserito nel verbale di somma urgenza - CIG 918870031E, per l'importo di euro 70,00 (oltre IVA 10%), procapite al giorno in pensione completa e determinato in via provvisoria, stabilito consensualmente dalle parti ai sensi del predetto art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016;

Considerato che con la firma apposta dal Legale rappresentante della società Val-Mare S.r.l. sul Verbale di somma urgenza in data 11 aprile 2022 l'Impresa ha accettato l'impegno contrattuale proposto;

Considerato che in data 12 aprile 2022 è stata redatta da parte dell'Ing. Bernardo Mazzanti la perizia giustificativa del prezzo relativamente all'esecuzione del servizio di somma urgenza, redatta ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente atto (Allegato B), il cui importo è stato determinato nella misura di euro 72.205,00, oltre IVA nei termini di legge, e contestualmente nella medesima data è stata trasmessa alla società;

Dato atto sono stati acquisiti e conservati agli atti del Settore Protezione Civile Regionale i seguenti documenti:

- Comunicazione tracciabilità flussi finanziari;
- Formulario DGUE;
- Dichiarazioni integrative;

Dato atto che la marca da bollo dovuta da parte dell'operatore economico è stata apposta sull'originale cartaceo del verbale di somma urgenza conservato agli atti del Settore Protezione civile regionale;

Dato atto che è stato individuato quale RUP del servizio di somma urgenza di cui al presente atto l'Ing. Bernardo Mazzanti;

Considerato che si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dal verbale di somma urgenza;

Dato atto che l'operatore economico Val-Mare S.r.l. ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, attraverso il "Documento di Gara Unico Europeo – DGUE" ed il modello "Dichiarazioni integrative" conservati agli atti del Settore Protezione civile regionale;

Considerato che sono stati avviati i controlli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dalla società Val-Mare S.r.l. in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che hanno avuto esito positivo;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 163, comma 4, provvedere alla copertura finanziaria della spesa di cui alla perizia giustificativa in parola nonché procedere all'approvazione del servizio;

Preso atto che è stata aperta la contabilità speciale n. 6338 intestata al Commissario delegato e che sulla medesima, a titolo di anticipazione rispetto agli oneri già sostenuti, sono stati accreditati euro 4.000.000,00 come da comunicazione prot. DPC/15685 del 8/04/2022 e Prot. 0242188 del 14/06/2022 dell'Ufficio Amministrazione e bilancio del Dipartimento di protezione civile;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, procedere all'impegno a favore dell'Impresa Val-Mare S.r.l., (codice contspec 6327) dell'importo di euro 72.205,00, oltre IVA 10% per euro 7.220,50, pari a complessivi euro 79.425,50 a valere sulle risorse appositamente previste sulla contabilità speciale n.6338, ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022;

Visto l'articolo 4 comma 3 OCDPC n. 872/2022, come modificato dall'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 876/2022, che prevede che il Commissario delegato provvede a rendicontare al Dipartimento della protezione civile con cadenza bimestrale, secondo le modalità e con la modulistica che saranno definite dal Capo del Dipartimento di protezione civile;

Dato atto che il Commissario delegato provvederà a rendicontare la spesa in oggetto secondo le modalità che saranno definite come sopra indicato, ai fini del rimborso sulla contabilità speciale;

Considerato che, ai sensi dell'art.163, comma 9, poiché in presenza di affidamento superiore ad euro 40.000 euro per il quale non sono disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, occorre comunicare il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni, rende il proprio parere sulla congruità del prezzo e che nelle more dell'acquisizione del parere di congruità è possibile procedere al pagamento del 50% del prezzo provvisorio;

Considerato che con nota del 06 aprile 2022, protocollo 144246, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione di esprimersi sulla necessità della richiesta di congruità dei prezzi ai sensi dell'art.163, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in presenza di un accordo convenzionale sul prezzo massimo con le associazioni di categoria;

Vista la nota di risposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 aprile 2022, protocollo 174821, in cui si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del giorno 27 aprile 2022, in un'ottica di riduzione degli oneri amministrativi ha ritenuto possibile procedere, per il caso di specie, con affidamenti ex art.163 senza l'acquisizione di un parere di congruità in corrispondenza di ogni affidamento di importo superiore alla soglia prevista al comma 9 dell'art.163 del D.Lgs 50/2016, fermo restando le ulteriori comunicazioni previste al comma 10 dell'art.163 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che si provvederà a pubblicare, ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT –SA e contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, verrà trasmesso ad ANAC per i controlli di competenza;

Considerato che il contributo dovuto dalla stazione appaltante, di cui alla Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022"), per la presente procedura è pari ad euro 30,00

Considerato che con nota ricevuta in data 28 aprile 2022, protocollo 172008, il Dipartimento della Protezione Civile ha fornito le prime indicazioni operative in ordine alle tipologie di spesa ammissibili in relazione alle attività di assistenza di cui alle OCDPC 870/2022 ed 872/2022, tra cui rientrano, oltre ai costi sostenuti per le strutture ricettive, anche gli oneri amministrativi per gli affidamenti;

Ritenuto necessario pertanto impegnare la somma complessiva di euro 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 5408) per il contributo di cui alla Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022") a valere sulle risorse appositamente previste sulla contabilità speciale n.6338, ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022;

ORDINA

1. di approvare l'esecuzione in somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, del servizio di alloggio temporaneo dei cittadini ucraini presso la struttura denominata Hotel Eden;

2. di approvare il verbale di somma urgenza (Allegato A), il cui originale firmato è conservato agli atti del Settore Protezione civile regionale, con cui è stata ordinata l'esecuzione del servizio di alloggio temporaneo, ai sensi del comma 6 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Val-Mare S.r.l, con sede in Viale Italia 90/92 – Follonica (GR) - Codice Fiscale 01471380533;
3. di approvare la Relazione illustrativa della perizia giustificativa dei prezzi (Allegato B) in base alla quale l'importo del servizio è stato determinato in euro 72.205,00, oltre IVA 10% per euro 7.220,50, pari a complessivi euro 79.425,50 ;
4. di impegnare la somma complessiva di euro 79.425,50, comprensiva dell' IVA 10%, per il servizio di alloggio temporaneo dei profughi ucraini presso la struttura denominata Hotel Eden, Codice Identificativo di Gara (CIG): 918870031E a favore della società Val-Mare S.r.l. (codice contspec 6327), a valere sul capitolo 1111/U della contabilità speciale n.6338, ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022;
5. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, con cui si dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dal verbale di somma urgenza;
6. di rinviare la liquidazione delle somme spettanti alla società Val-Mare S.r.l. con le modalità stabilite dal contratto dietro presentazione di regolari fatture, imputando la spesa all'impegno assunto con il presente atto;
7. di impegnare la somma complessiva di euro 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 5408) per il contributo di cui alla Deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022”) a valere sul capitolo 1111/U della contabilità speciale n.6338, ai sensi dell'art.2, comma 2, della OCDPC 872/2022, CIG 918870031E;
8. di procedere al pagamento del contributo di Euro 30,00 dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;
9. di dare atto che ai fini del rimborso sulla contabilità speciale, si provvederà a rendicontare la spesa in oggetto secondo le modalità e con la modulistica che saranno definite dal Capo del Dipartimento di protezione civile in base all'articolo 4 comma 3 OCDPC n. 872/2022 come modificato dall'articolo 1 comma 1 OCDPC n. 876/2022;
10. di pubblicare, ai sensi dell'art. 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT –SA e contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, trasmetterlo ad ANAC per i controlli di competenza;
11. di comunicare la presente ordinanza alla società Val-Mare S.r.l.;
12. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC 872/2022



**VERBALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE IN SOMMA
URGENZA**
(Art.163, comma 6, D.Lgs 50/2016)

Oggetto: OCDPC 872/2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Affidamento urgente del servizio per l'alloggiamento temporaneo e l'assistenza dei cittadini ucraini

Il sottoscritto Ing. Bernardo Mazzanti, in qualità di responsabile del Settore Protezione civile, individuato dal Commissario Delegato quale membro dell'Ufficio del Commissario con ordinanza n. 24 del 11.03.2022

PREMESSO

che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/12/2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

che con OCDPC n. 872 del 4/03/2022 "*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*", è stato individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato per le attività dell'emergenza nel territorio toscano ed è stato previsto che la Regione assicura il coordinamento del proprio sistema di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario;

che con ordinanza n. 873 del 6/03/2022 sono state approvate ulteriori disposizioni per l'emergenza in oggetto, in particolare di carattere sanitario;

che con ordinanza n. 25 del 11/03/2022 il Commissario delegato ha approvato le modalità organizzative per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano;

che con ordinanza n. 28 del 15 marzo 2022 il Commissario delegato ha approvato per i fini sopra indicati, la convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori

del territorio toscano, Anci Toscana e Upi Toscana in rappresentanza degli enti locali toscani;

CONSIDERATO

che a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini;

che il supporto alle Prefetture – Uffici territoriali di governo, come previsto dall'articolo 3 OCDPC n. 872/2022, è previsto specificatamente per l'alloggiamento temporaneo o l'assistenza ai cittadini ucraini anche solo in transito nel territorio regionale;

che si rende necessario garantire tale alloggiamento temporaneo ai cittadini ucraini in arrivo nel territorio toscano, il cui flusso in arrivo dal giorno 11 marzo si è notevolmente intensificato, per salvaguardarne l'integrità e la salute;

RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente l'affidamento del servizio di alloggiamento temporaneo dei cittadini ucraini in arrivo in attesa che vengano presi in carico dal Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39

DATO atto che sussistono le condizioni che legittimano la somma urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA, altresì, l'ordinanza n. 33 del 19/03/2022 con la quale:

- sono definite le attività che gli enti locali toscani, individuati quali soggetti attuatori dall'ordinanza n. 25/2022, possono svolgere per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti – Uffici territoriali del governo;

è stato disposto di procedere, sulla base della Convenzione generale con le Associazioni di Categoria degli Albergatori del territorio toscano, Anci Toscana ed Upi Toscana, approvata con ordinanza commissariale n. 28 del 15/03/2022, all'attivazione del rapporto con le singole strutture ricettive, mediante la sottoscrizione di verbali di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della OCDPC n. 872/2022 nonché dell'art. 163, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, attivando altresì le disposizioni derogatorie previste nel medesimo articolo 9;

è stato individuato il Sottoscritto, dirigente del Settore Protezione Civile regionale per la sottoscrizione degli stessi vista l'impossibilità del Commissario;

DISPONE

di affidare alla società **VAL-MARE SRL**

con sede legale in Follonica, Viale Italia 90/92 - CF: 01471380533

Il servizio relativo all'accoglienza dei cittadini provenienti dall'Ucraina, presso la propria struttura ricettiva situata in Viale Italia 92, 58022 Follonica (GR) denominata 'Hotel Eden' e più precisamente tramite trattamento di:

- 1) pensione completa, con disponibilità di n. 6 alloggi fino alla data del 15/12/2022;

La struttura ricettiva indicata assicura la disponibilità della sua struttura in base alle richieste avanzate dall'Unità di Crisi regionale e dal Comune di Follonica in qualità di soggetto attuatore ai sensi della sopra citata ordinanza commissariale n. 25/2020.

La struttura ricettiva prende altresì atto delle funzioni e competenze del sopra citato soggetto attuatore così come stabilito in particolare dall'allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 33 del 19/03/2022.

La società si impegna a fornire tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a mantenerli in perfetta efficienza e a sottoporli a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

Condizioni del servizio

La società si impegna a garantire:

- l'alloggio in appartamenti, residence, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento (ove previsto dalla normativa), acqua calda/fredda;
- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene.

La società si impegna a fornire tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a mantenerli in perfetta efficienza e a sottoporli a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

La società individua il signor Cordovani Valerio

recapito email: valmaresrl@libero.it

recapito telefonico: 0566-44644

come un unico referente della struttura messa a disposizione, nei confronti del Commissario.

La società si impegna a comunicare giornalmente al soggetto attuatore, nelle modalità indicate dal Settore Protezione Civile regionale:

- le presenze giornaliere degli ospitati e ad inviare il report giornaliero su modello fornito dal Settore Protezione Civile regionale;

qualsiasi situazione o esigenza particolare che si verifica nella struttura, comunicando anche le eventuali criticità in merito alle condizioni sanitarie degli ospitati.

La società si impegna a comunicare, al termine di ogni mese, al soggetto attuatore le presenze e le date di occupazione delle stanze nonché dei servizi erogati.

Prezzi concordati

Per il servizio di cui sopra le parti concordano i seguenti prezzi (al netto IVA) procapite giornalieri:(*cancellare i servizi non erogati*)

A	Pensione completa	Euro 70,00
---	-------------------	------------

Le tariffe, sono soggette alle seguenti riduzioni:

- a partire dal secondo occupante la camera, riduzione del 25% per bambini di età inferiore a 12 anni compiuti;
- gratuità per bambini da 0 a 2 anni.

Gli oneri di cui sopra sono da intendersi omnicomprensivi anche dei consumi energetici (ivi compresi quelli per il riscaldamento ed il condizionamento), idrici e spese di connettività.

Le presenze derivate affidamento sono da considerarsi esenti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nei confronti dei comuni ove ha sede la struttura medesima.

I sottoscritti danno altresì atto che la particolare situazione di urgenza derivante dal flusso continuo di arrivi di profughi, ha reso necessario attivare già la specifica struttura ricettiva in data 11/04/2022, la quale, nel rispetto della sopra citata Convenzione generale, accoglierà un determinato numero di profughi così come risulterà dai report di monitoraggio che verranno trasmessi.

Il gestore della struttura ricettiva, come da Convenzione generale approvata con ordinanza n. 28 del 15 marzo 2022, è espressamente esonerato da ogni responsabilità in merito l'applicazione dell'imposta di soggiorno per le presenze derivanti dal presente affidamento.

Con la sottoscrizione del presente verbale la società dichiara di accettare i prezzi precedentemente indicati.

I sottoscritti concordano che l'ammontare complessivo del servizio sarà determinato in funzione dell'effettiva occupazione delle stanze.

Disposizioni connesse alla emergenza epidemiologica

Le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica. In particolare viene richiamato quanto previsto dalla OCDPC n. 873/2022 articolo 2 punto 6 fino al 31/03/2022 ed eventuali sue successive modifiche o integrazioni.

Con la sottoscrizione del presente verbale, la Società dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle prestazioni da effettuare;
- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto dichiarato al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione appaltante;
- fornirà attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC ove previsto.

La società dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione dei propri lavoratori.

Il presente affidamento viene disposto sotto le riserve di Legge di cui all'art.163, commi 5 e 7, del D.Lgs 50/2016, quest'ultimo così come derogato dall'art. 9, comma 2, dell'OCDPC 872/2022.

Qualora il controllo sui requisiti dia un riscontro negativo il Commissario Delegato recederà dal presente affidamento, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti.

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, il Commissario delegato OCDP n.872/2022, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.

L'Affidatario in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente affidamento tratta i seguenti tipi di dati: personalizzare in base a specifiche prestazioni contrattuali: codici fiscali, dati anagrafici, residenza, n. telefono;

relativi alle seguenti categorie di interessati: cittadini ucraini

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.

Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare,

supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:

- restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.


Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Per il Commissario


Per la Società

*Il Dirigente Responsabile del Settore
Protezione Civile Regionale*

(Ing. Bernardo Mazzanti)



VAL - MARE SRL
Via Italia, 2000
58022 Follonica (GR)
RI.01/21/2022



Sottoscritto in Follonica data: 11/04/2022



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC 872/2022

PERIZIA GIUSTIFICATIVA
ai sensi dell'art. 163, comma 4, D.Lgs. 50/2016

Attuazione dell'OCDPC del 04 marzo 2022 n. 872 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina."

Relazione

Premessa

Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/02/2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza sino al 31/12/2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Con OCDPC n. 872 del 4/03/2022 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", è stato individuato nella persona del Presidente della Regione il Commissario delegato per le attività dell'emergenza nel territorio toscano ed è stato previsto che la Regione dovesse assicurare il coordinamento del proprio sistema di protezione civile per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario; Al comma 2, lettera b), dell'articolo 2 della OCDPC 872/2022 è previsto che il commissario delegato provvede alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale.

Al comma 4, dell'articolo 3, della OCDPC 872/2022 è espressamente previsto che ove non sia possibile risolvere le necessità alloggio di mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 le Prefetture - Uffici territoriali del Governo possono rappresentare specifiche esigenze ai commissari delegati per le soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, e che i Commissari provvedono nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale.

Con ordinanza n. 25 del 11/03/2022 il Commissario delegato ha approvato le modalità organizzative per il supporto eventualmente richiesto ai sensi dell'articolo 3 OCDPC n. 872/2022 dai Prefetti - Uffici territoriali del governo, con il sistema di protezione civile toscano.

Fin da subito la Protezione Civile della Regione Toscana, su disposizione del Presidente in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza, ha allestito un punto di prima accoglienza per i flussi in arrivo dei profughi ucraini.

Il flusso dei cittadini ucraini in arrivo in Regione Toscana si è notevolmente intensificato dal giorno 11 marzo e gli Uffici Territoriali del Governo hanno subito comunicato l'impossibilità di garantirne la sistemazione alloggiativa tramite il Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI).

La struttura commissariale è perciò intervenuta in urgenza per reperire soluzioni alloggiative temporanee ai cittadini ucraini senza punti di riferimento di parenti o conoscenti sul territorio toscano in grado di fornire ospitalità, dal 12 marzo ad oggi si è reso necessario reperire soluzioni temporanee per circa 800 profughi.

Vista pertanto l'urgenza di individuare hotel/strutture ricettive in grado di offrire soluzioni urgenti di accoglienza temporanea è stata avviata una procedura di Somma Urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/2016, redigendo il sottoscritto, come Responsabile del Procedimento, apposito VERBALE DI SOMMA URGENZA ai sensi dell'art.163, comma 6, in data 11 aprile 2022 incaricando la società VAL-MARE S.r.l., con sede legale in Follonica, Viale Italia 90/92 - CF: 01471380533, per lo svolgimento del servizio di alloggio temporaneo presso la propria struttura denominata Hotel Eden e situata in Follonica (GR) ed articolato nel servizio di pensione completa.

La società ha fornito tutti i locali idonei all'uso ai sensi della normativa vigente e li ha mantenuti in perfetta efficienza e sottoposti a periodica manutenzione, impianti compresi, con onere a proprio carico.

La società ha garantito

- a) l'alloggio in camere singole, doppie, provviste di servizi igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda/fredda;
- b) gli ordinari servizi di pulizia ed igiene.

La società ha comunicato giornalmente al soggetto attuatore, nelle modalità indicate dal Settore Protezione Civile regionale le presenze giornaliere degli ospitati e ad inviato il report giornaliero su modello fornito dal Settore Protezione Civile regionale.

La società con la sottoscrizione del Verbale di somma urgenza si è impegnata a dare immediato avvio al servizio per un prezzo provvisorio procapite giornaliero pari (oltre IVA):

- Pensione Completa, 70,00

Applicando, ai prezzi sopra indicati, le seguenti riduzioni:

- riduzione del 25% per bambini di età tra i 2 e 12 anni compiuti a partire dal secondo occupante;
- riduzione del 100% per bambini da 0 a 2 anni compiuti;

I prezzi come sopra indicati sono onnicomprensivi anche dei consumi energetici (ivi compresi quelli per il riscaldamento ed il condizionamento), idrici e spese di connettività ed acqua ai pasti.

Tali prezzi sono stati stabiliti consensualmente dalle parti ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016, con accettazione della determinazione del prezzo individuato in via definitiva a seguito di apposita valutazione di congruità eseguita dall'amministrazione sulla base anche delle effettive presenze registrate.

La società Val-mare S.r.l. ha messo a disposizione a far data dal giorno 15 aprile 2022 soluzioni alloggiative che hanno accolto complessivamente adulti, minori tra 2 e 12 anni e minori di 2 anni secondo il seguente calendario di presenze:

id.DB	id.PAU	id.Nucl.	Età	Entrata	Uscita	Pernottamenti	Categoria
1869	869	318	44	15/04/22	19/04/22	4	A
1870	870	318	13	15/04/22	19/04/22	4	A
1871	871	319	21	15/04/22	21/04/22	6	A
1872	872	320	18	15/04/22	26/07/22	102	A
1873	873	321	19	15/04/22	26/07/22	102	A

2100	1100	397	55	01/06/22	28/07/22	57	A
2101	1101	398	58	01/06/22	28/07/22	57	A
2131	1131	409	13	01/06/22	31/07/22	60	A
2132	1132	409	38	01/06/22	31/07/22	60	A
2155	1155	419	33	31/03/22	31/07/22	122	A
2156	1156	419	12	31/03/22	31/07/22	122	A
2157	1157	419	7	31/03/22	31/07/22	122	B
2158	1158	420	13	31/03/22	31/07/22	122	A
2159	1159	420	12	31/03/22	31/07/22	122	A

Le presenze complessivamente registrate sono pari a:

Tipologia Ospite	Presenze per sistemazione Pensione completa
Adulti	940
Minori 2-12 anni	122

In data 31 luglio 2022 è cessato il servizio di alloggiamento temporaneo affidato in somma urgenza presso la struttura.

Costo del servizio:

Tipologia Ospite	Presenze in pensione completa	Costo procapite	Costo Complessivo
Adulti	940	€ 70,00	€ 65.800,00
Minori 2-12 anni	122	€ 52,50	€ 6.405,00
		Costo Totale	€ 72.205,00

Il costo complessivo del servizio eseguito dalla società Val-Mare S.r.l., con sede legale in Follonica, sulla base delle singole sistemazioni in cui esso si articola, è stato in euro **72.205,00**, oltre IVA 10% per euro 7.220,50, pari a complessivi euro **79.425,50** e si ritiene congruo.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bernardo Mazzanti



AVVISI DI RETTIFICA

CONSIGLIO REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 27 luglio 2022, n. 50

Revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale "Sus scrofa" per il territorio dell'Isola d'Elba. Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3. Avviso tecnico di errore materiale. (Pubblicata in Parte Seconda n. 32 del 10 agosto 2022).

Con riferimento alla deliberazione in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 10 agosto u.s., Parte Seconda, n. 32, si segnala che, a causa di un errore materiale, la stessa è stata pubblicata priva dell'allegato A recante cartografia dell'Isola d'Elba.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 27 LUGLIO 2022.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.

Deliberazione 27 luglio 2022, n. 50:

Revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) per il territorio dell'Isola d'Elba. Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3.

Il Consiglio regionale

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Visto in particolare l'articolo 7 bis della l.r. 3/1994, che riporta come a seguito dell'approvazione del piano stralcio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R/2017 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 "Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994") ed in particolare gli articoli 64 e seguenti;

Visto in particolare l'articolo 6 ter della l.r. 3/1994, che prevede la competenza del Consiglio regionale in materia di pianificazione faunistico venatoria;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 1° agosto 2018, n. 77, che ha approvato la revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) in Regione Toscana;

Vista, in particolare, la ripartizione in aree vocate e non vocate alla specie cinghiale del territorio dell'Isola d'Elba stabilita dalla suddetta del.c.r. 77/2018;

Considerate le richieste di intervento di controllo del cinghiale ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/94 autorizzate sul territorio dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) n. 10 "Arcipelago Toscano" dalla Regione Toscana dal 2018 ad oggi;

Considerati gli interventi di controllo del cinghiale ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/94 effettuati sul territorio dell'ATC 10 svolti dalla Polizia Provinciale di Livorno dal 2018 ad oggi;

Considerate le operazioni di controllo e cattura del cinghiale svolti dall'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano sul proprio territorio dal 2018 ad oggi;

Considerate le richieste di danni all'agricoltura causati da cinghiali e le relative perizie svolte dall'ATC 10 dal 2018 ad oggi;

Considerata la richiesta della Comunità del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (comprendente i comuni dell'Isola d'Elba e la Provincia di Livorno) di definire il territorio dell'Isola d'Elba come "area non vocata al cinghiale";

Visti gli esiti degli incontri fra Regione Toscana, Comunità del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Ambito Territoriale di Caccia 10 Arcipelago Toscano e Polizia Provinciale di Livorno, tenutisi in data 30 settembre 2021 e 14 febbraio 2022;

Considerato, inoltre, che già nel 2018 con la determina n. 1/AC/2018 del 22 gennaio 2018 punto 5 il NURV – nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS dello “Stralcio anticipatorio del Piano Faunistico Venatorio regionale Aree Vocate alla Specie Cinghiale” - aveva avanzato la proposta di eliminare le aree vocate definite per l’Isola d’Elba in relazione all’effettivo status della popolazione e alle potenziali interferenze con specifici ecosistemi protetti, e aveva richiesto di prendere in considerazione quanto osservato dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano che rilevava una contraddizione nelle strategie adottate dall’Ente Parco stesso e dalla proposta di piano in quanto, sul medesimo territorio elbano, venivano attuate azioni di gestione non conservativa nel territorio protetto e una gestione conservativa nel territorio esterno al Parco;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra riportato, procedere ad una rivalutazione della ripartizione in aree vocate e non vocate alla specie cinghiale nel territorio dell’Isola d’Elba e prevedere l’eliminazione delle aree vocate definite per l’Isola d’Elba;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);

Considerato che la suddetta revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale nel territorio dell’Isola d’Elba, prevista dalla pianificazione faunistico venatoria vigente costituisce, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera b), della l.r. 10/2010, una modifica minore della suddetta pianificazione, e che pertanto può essere sottoposta alla procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’articolo 22 della stessa l.r.10/2010;

Vista la nota del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi Locali di Azione della Pesca (FLAGS) prot. 183324 del 5 maggio 2022 con la quale è stato richiesto al NURV un parere relativo alla definizione di tutto il territorio dell’Isola d’Elba come “area non vocata al cinghiale” quale stralcio del prossimo piano faunistico venatorio regionale;

Vista la nota di risposta del NURV prot. 0250655 del 20 giugno 2022 dove si comunica di ritenere che la proposta di revisione delle aree vocate al cinghiale riguardante la definizione dell’isola d’Elba come “area non vocata” sia coerente con quanto già valutato e indicato dal NURV nella Determina 1/AC/2018 e che pertanto tale proposta di revisione, limitatamente al recepimento del punto 5 della Determina ossia alla definizione dell’intero territorio dell’Isola d’Elba come “area non vocata”, possa essere esclusa dal campo di applicazione della normativa in materia di VAS;

Ritenuto di modificare i confini delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale sul territorio dell’Isola d’Elba, individuandolo come interamente non vocato alla specie cinghiale;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale della Giunta regionale 11 luglio 2022, n. 7 comprensiva dell’allegato cartografico (allegato A alla presente deliberazione);

Delibera

1. di approvare la “Revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa) per il territorio dell’Isola d’Elba ai sensi della legge regionale 3/94 articolo 6 ter”, completa del relativo allegato cartografico (allegato A), che definisce tutto il territorio dell’Isola d’Elba come non vocato alla specie cinghiale;
2. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di pubblicare gli aggiornamenti dovuti alla presente delibera delle “Aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (Sus scrofa) in Regione Toscana” sul sito web della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo dell’allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli

Allegato A - Isola d'Elba



Area vocata alla specie cinghiale



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**